



Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

(OETV)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 2

² Questa delega può estendersi:

- a. agli autoveicoli leggeri;
- b. agli autoveicoli di trasporto pesanti a emissioni zero con peso totale non superiore a 4,25 t, nei quali il superamento delle 3,50 t è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero;
- c. ai motoveicoli;
- d. ai quadricicli leggeri a motore, ai quadricicli a motore e ai tricicli a motore;
- e. ai rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t.

Art. 99 cpv. 2 lett. e

² Il capoverso 1 non si applica:

- e. ai veicoli a emissioni zero della categoria N₂ con peso totale non superiore a 4,25 t, nei quali il superamento delle 3,50 t è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.

¹ RS 741.41

Art. 114 cpv. 2

² Gli autoveicoli di trasporto pesanti devono essere equipaggiati con uno o più estintori idonei all'uso su veicoli, facilmente accessibili e conformi all'attuale stato della tecnica, come descritto in particolare nella norma EN 3. Fanno eccezione gli autoveicoli a emissioni zero nei quali il peso aggiuntivo del sistema di propulsione determina un peso totale non superiore a 4,25 t. Gli estintori devono avere un contenuto totale minimo di 6,00 kg.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

